31518-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE - Presidente -
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI
BARBARA CALASELICE
PAOLA BORRELLI
MATILDE BRANCACCIO - Relatore -

Sent. n. sez. 1369/2021
UP - 06/05/2021
R.G.N. 23171/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 16/06/2020 del TRIBUNALE di VERCELLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

udito il Sostituto Procuratore Generale GIUSEPPE LOCATELLI che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso

udito il difensore della parte civile, avv. (omissis), il quale si associa alle conclusioni del PG e deposita conclusioni e nota spese;

udito il difensore dell'imputato, l'avv. (omissis) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale di Vercelli ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Vercelli del 13.11.2019, con cui (omissis) è stato condannato alla pena di euro 800 di multa perché riconosciuto colpevole del reato di minaccia ai danni di (omissis) e di tre imputazioni per reati di lesione non gravi cagionati alle predette ed a (omissis), sue vicine di casa e con le quali non aveva buoni rapporti, lesioni scaturite da una lite sorta per avere l'imputato colpito con calci il cane pitbull delle vittime, allo scopo di farlo allontanare dai suoi familiari, ai quali si era avvicinato mentre insieme a lui uscivano da casa. L'imputato è stato condannato, altresì, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite: (omissis) (omissis), nonché (omissis), venendo assolto da una quarta contestazione di lesioni.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore avv. (omissis), deducendo quattro motivi di censura.

2.1. Il primo argomento eccepito denuncia violazione dei parametri valutativi della prova stabiliti dall'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione carente quanto all'omessa valutazione di alcuni rilevanti elementi di fatto.

La tesi del ricorrente è che egli sia stato aggredito e non abbia per primo aggredito, mentre le persone offese non sono attendibili, in ragione dei dissapori esistenti con lui e già radicati per cattivi rapporti di vicinato, sfociati anche in precedenti vicende giudiziali, delle quali vi è prova in atti.

Prova dell'aggressione subita sarebbe nelle dichiarazioni del testimone "terzo" presente, l'unico ritenuto attendibile, e le cui dichiarazioni non sono incompatibili con la dinamica dell'accaduto proposta dalla difesa già nell'atto di appello: il ricorrente è stato aggredito dalle presunte vittime che hanno utilizzato un bastone per colpirlo, tanto che egli stesso ha riportato lesioni, mentre il teste predetto ha dichiarato di aver egli "disarmato" una delle vittime che lo brandiva.

La documentazione medica delle lesioni, invece, riportate dalle persone offese, non costituisce riscontro sulle modalità con le quali le stesse si sono prodotte, ben potendo essere frutto della difesa scaturita dall'imputato per opporsi all'aggressione in corso.

Infine, sarebbe stata ingiustamente sminuita l'attendibilità della moglie dell'imputato, che ha riferito dell'aggressione da lui subita da parte delle vittime e della sua reazione di difesa necessitata.

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 52 cod. pen. quanto all'omessa valutazione della sentenza di condanna emessa a carico delle odierne persone offese, dal Tribunale di Vercelli il 2.10.2019 (n.

1310 del 2019), nel parallelo procedimento che le vede imputate di reato reciproco per i medesimi fatti, con le parti processuali che assumono ruoli invertiti.

La sentenza impugnata si è irragionevolmente limitata a sostenere la non utilizzabilità di tale dato decisorio perché non coperto dal giudicato, mentre, invece, avrebbe dovuto e potuto avvalersene, anche tenendo conto dei risultati ricostruttivi contenuti nella sentenza acquisita, salva l'autonoma valutazione critica di essi unitamente alle prove presenti nel processo in cui si intende utilizzare la sentenza non ancora irrevocabile.

2.3. La terza ragione di censura si duole del mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione.

Il ricorrente lamenta l'erroneo presupposto di fatto seguito dal giudice d'appello nella sua decisione: non era stato il comportamento aggressivo del cane nei confronti suoi e dei suoi familiari ad aver generato la reazione di difesa legittima del ricorrente, bensì la violenta aggressione nei suoi confronti posta in essere dal nucleo familiare proprietario del pitbull. Le presunte "vittime", infatti, si sono scagliate contro di lui solo perché "colpevole" di aver allontanato in malo modo l'animale da sé e dai suoi familiari, temendo che dall'avvicinamento potesse scaturire un pericolo.

Inoltre, la difesa rammenta come, anche a voler ritenere la sussistenza di una lite con reazioni e lesioni reciproche, sia possibile sostenere uno spazio di configurabilità della scriminante della legittima difesa in favore di chi abbia reagito ad una azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia ad un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma e, in tal senso, "ingiusta" (si cita Sez. 5, n. 36143 del 2019; Sez. 5, n. 32381 del 2015 e Sez. 5, n. 4402 del 2008).

2.4. Il quarto motivo chiede l'annullamento dei capi della sentenza relativi alle statuizioni civili, in caso di accoglimento del ricorso.

3. Il Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli ha chiesto, con requisitoria scritta, l'inammissibilità del ricorso.

4. La parte civile ha depositato conclusioni e nota spese, chiedendo 3015 euro oltre accessori di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si esporranno di seguito.

2. I primi due motivi proposti dal ricorrente evidenziano due questioni interpretative, entrambe rilevanti nel caso di specie e strettamente collegate:

- la valenza probatoria delle sentenze pronunciate in altro procedimento penale ed acquisite al processo, qualora esse non siano ancora passate in giudicato;
- i criteri valutativi delle dichiarazioni rese dall'imputato di reato reciproco, che sia stato condannato con sentenza non ancora irrevocabile.

La prima questione deve essere affrontata tenendo conto degli arresti consolidati della giurisprudenza di legittimità sul tema.

In particolare, si rammenta che le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente all'esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231677; Sez. 1, n. 41405 del 16/5/2019, Rossi, Rv. 277136).

Tuttavia, non è precluso al giudice, che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di riprodurre i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova, di cui legittimamente dispone, ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale di cui all'art.192, comma 1, cod. proc. pen. (così ancora Sez. 1, n. 41405 del 16/5/2019, cit.).

In altri termini, le sentenze rese in altro procedimento ma non irrevocabili sono da considerare documenti e fanno prova dei fatti documentali in esse rappresentati (Sez. 5, n. 11905 del 22/1/2010, D.R., Rv. 246550), ma non sono inutilizzabili *tout court*, così come invece sostenuto dal giudice d'appello, che non si è fatto carico di considerare che, anzitutto, dalla sentenza acquisita e relativa alla condanna per reati reciproci subita dalle vittime, scaturivano conseguenze riguardo alla valutazione di attendibilità delle persone offese, le dichiarazioni delle quali avrebbero dovuto essere verificate con i parametri ermeneutici stabiliti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

Il giudice d'appello, infatti, pur riferendosi all'art. 192, comma 3, del codice di rito, non ha dato atto di aver considerato la qualità di soggetti condannati per reato reciproco delle vittime dichiaranti, limitandosi a sintetici e sporadici cenni sull'esistenza di riscontri alle loro dichiarazioni, soffermandosi peraltro sulla ricostruzione della dinamica dell'accaduto in termini, comunque, di una reciproca "zuffa", nella quale ciascuno dei contendenti ha inferto e subito colpi, ignorando, dal punto di vista quantomeno processuale, l'esito comunque opposto del processo parallelamente svoltosi a carico delle attuali persone offese a parti invertite.

La sentenza di condanna emessa a carico delle odierne persone offese dal Tribunale di Vercelli il 2.10.2019 (n. 1310 del 2019) avrebbe dovuto, quindi, essere valutata sia per le sue conseguenze sulla natura dei testi-persone offese, da ritenersi imputati di procedimento connesso; sia per gli esiti in sé della sentenza citata, tenendo presente l'enunciato principio secondo cui non è precluso al giudice, che si avvalga degli elementi

di prova acquisiti al processo, riprodurre i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova, di cui legittimamente dispone, ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale di cui all'art.192, comma 1, cod. proc. pen.

3. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato.

Può agevolmente rilevarsi l'illogicità della sentenza impugnata, nella parte in cui motiva le ragioni in base alle quali esclude la sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa in favore dell'imputato, traendole da un evidente travisamento delle ragioni di denuncia proposte dal ricorrente nell'atto di appello, per come sintetizzate dallo stesso provvedimento impugnato.

Invero, la tesi che sin dall'impugnazione di merito sostiene la difesa è che l'imputato sia stato aggredito per primo violentemente, anche con un bastone, dalle persone offese, le quali lo ritenevano "colpevole" di aver allontanato in malo modo il loro cane, un pitbull, che si era avvicinato a lui, alla moglie ed ai figli, spaventandoli.

Il Tribunale, nel rigettare il motivo d'appello relativo alla sussistenza della scriminante, pur dando atto correttamente, nella parte riepilogativa della sentenza, di tale eccezione, ha spostato l'asse del confronto fattuale, collocando il pericolo attuale dell'aggressione e del male ingiusto da cui sarebbe stato necessario difendersi all'azione del cane piuttosto che a quella delle persone offese, su cui era ed è incentrata la difesa del ricorrente, dilungandosi inutilmente sul carattere in linea generale di un pitbull e sulla circostanza, irrilevante per la difesa del ricorrente, che il cane non avesse mostrato atteggiamenti aggressivi veri e propri.

Invero, il ricorrente non ha contestato affatto tale presupposto fattuale della vicenda, rappresentando soltanto che l'avvicinarsi eccessivo del cane aveva comunque intimorito la sua famiglia, composta anche da due bambini, ed ammettendo di averlo respinto con forza.

Ciò che l'imputato sostiene, tuttavia, è che, di fronte a tale sua condotta, egli sia stato aggredito deliberatamente e violentemente dalle persone offese, proprietarie del cane, e che, proprio per tale ragione, egli abbia avuto la necessità di difendersi.

Questo è, dunque, il tema di prova con cui dovrà confrontarsi il giudice del rinvio e non certo l'antefatto dell'aggressione reciproca tra il ricorrente e le vittime così come verificatasi.

La valutazione del giudice del rinvio dovrà, altresì, tenere conto del consolidato orientamento secondo cui il concetto di "dubbio sull'esistenza di una causa di giustificazione", sussistendo il quale il giudice deve pronunziare sentenza di assoluzione, va ricondotto a quello di "insufficienza" o "contraddittorietà" della motivazione, di cui agli artt. 529, comma secondo, e 530, comma secondo, cod. proc. pen.; pertanto, l'imputato che allega la configurabilità di una causa di giustificazione dovrà essere assolto anche in

presenza di un mero principio di prova o di una prova incompleta, e dovrà, invece, essere condannato in difetto assoluto di prova al riguardo, oltre che in presenza della prova contraria (Sez. 2, n. 32859 del 4/7/2007, Pagliaro, Rv. 237758; Sez. 6, n. 48280 del 11/9/2018, Manzaro, Rv. 274224).

4. Sulla base delle su esposte considerazioni, logicamente assorbito, allo stato, l'esame del quarto motivo di ricorso, s'impone, dunque, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo esame dei profili critici indicati da parte del giudice d'appello, che dovrà uniformarsi ai principi dettati dal Collegio.
Non si provvede, ovviamente, sulle spese di parte civile, che andranno decise all'esito del giudizio.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Vercelli in diversa persona fisica. Spese al definitivo.

Così deciso il 6 maggio 2021.

Il Consigliere estensore
Matilde Brancaccio

Il Presidente
Gerardo Sabeone

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
11 AGO 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Maria Cristina D'Angelo